

**ENRICO MORICONI**  
**Medico veterinario**  
**Presidente A.V.D.A. - Associazione Veterinari Per I Diritti Degli Animali**  
**Consigliere Regionale del Piemonte - Gruppo Uniti a Sinistra**  
**www.enricomoriconi.it**  
**www.avda.it**  
**3356900630**  
**v. S. Francesco d'Assisi,35**  
**10121 Torino**

---

**Al Signor Sindaco**  
**Geom. Luigi Giacone**  
**v. Roma 56**  
**12040 Montaldo Roero**

fax 0172 40053

Torino 25 07 2008

**Oggetto:** Ordinanza verso Rosa Sacchero relativamente ai cani ospitati in V. Casolari superiori 71, Montaldo Roero.

Relativamente all'ordinanza in oggetto vorrei presentare alcune considerazioni alla Sua attenzione.

Certamente non posso esprimermi sulla qualità del livello qualitativo di vita dei cani ospitati non avendo effettuato alcun sopralluogo onde poter verificare le condizioni realizzate, anche se le persone che hanno sollecitato un mio interessamento affermano essere tali da non indurre valutazioni negative.

Le mie considerazioni relative all'Ordinanza in oggetto, sulla base di elementi ufficiali di riscontro, si riferiscono al punto:

“VERIFICATO che non esistono autorizzazioni in merito e pertanto si tratta di un canile abusivo”.

La definizione di “canile” come luogo di ospitalità dei cani assume valore, per quanto riguarda eventuali autorizzazioni alla sua costruzione e mantenimento, relativamente alla legge che li disciplina, ovvero la legge regionale 34 del 1993 e il relativo regolamento di applicazione D.P.G.R. n 4359\93.

L'argomento è stato oggetto talora di diversa interpretazione da parte dei soggetti addetti alle attività di vigilanza anche se non sempre si è dovuti ricorrere a strumenti amministrativi.

In un caso, che presenta caratteristiche simili se non uguali a quello in questione, ha avuto luogo un iter giudiziario che è giunto fino alla sentenza del Consiglio di Stato che si è espresso il 29 agosto 2006, sentenza rubricata nel Registro Ordinanza 4457 e Registro Generale 5413\206.

La sentenza interviene proprio sul tema del rapporto che si determina nel mantenimento dei cani relativamente al concetto di canile.

Nella memoria difensiva, il cui impianto è stato accettato dalla sentenza del Consiglio di Stato, si fa riferimento al fatto che l'articolo 6 del D.P.G.R. 4359\93 contiene "le norme che disciplinano gli impianti privati in cui si detengono cani e gatti", laddove, in tutta la disciplina in materia il termine "impianti" si riferisce a tutte le strutture (gestite da privati o da enti) nelle quali gli animali sono detenuti a scopo di allevamento, ricovero, pensione o addestramento. Nulla ha a che fare con la detenzione personale di animali. La disciplina è infatti ispirata alla fondamentale distinzione tra detenzione personale, che soggiace ai più generali criteri dell'art. 1 del Regolamento e dell'art. 3 della legge n. 34\93, i cui rispetto richiede una valutazione specifica e puntuale e la detenzione in impianti che è sottoposta ad autorizzazione sanitaria (anche perchè gli animali detenuti sono di terzi e destinati a terzi, nell'ambito cioè di attività in qualche modo commerciali e destinate appunto al pubblico) ed ai criteri predeterminati dall'art.6 del Regolamento. Imporre l'assimilazione delle due fattispecie è operazione interpretativa che esorbita la lettera delle norme in esame e pare in contrasto inequivocabile con i principi che animano la materia, tradendone la ratio ispiratrice. La predetta lettura non trova conferma né nella legge 833\78 istitutiva del servizio sanitario regionale né nel dpr 320\54 Regolamento di Polizia veterinaria né la legge 281\91 in materia di prevenzione del randagismo né la l.r Piemonte n., 34\193 in materia di tutela degli animali d'affezione.

Anche la Circolare 3.31999 prot. 2922\27\008 della Regione Piemonte – settore Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti - a firma del Direttore regionale Mario Valpreda – che, con riferimento al quesito prot. N. 88 dell'11.01.1999, avente ad oggetto la detenzione di animali d'affezione espressamente afferma : "le modalità di detenzione degli animali d'affezione vengono regolamentate dagli artt. 2,3,4 della L.R. n.34\93 e nel dettaglio dall'art.1 del regolamento di attuazione. Il numero massimo di soggetti,compatibili con la detenzione personale, non è stato rigidamente fissato: invece all'art. comma 4 della L.R. 34\93 si precisa che la detenzione è vincolata a numero e condizioni tali da non causare problemi di natura igienica o sanitaria. D'altra parte anche i parametri numerici previsti dal regolamento DPGR n.4359\93 all'art.6, comma 1, limiti oltre i quali è necessaria l'autorizzazione sanitaria del Sindaco, sono stati fissati con la finalità di evitare che concentramenti animali vengano impropriamente considerati assimilabili alla detenzione personale, con gli inevitabili problemi di carattere igienico-sanitario che ne conseguono" Ne consegue che, con riferimento alla detenzione personale, non vi siano limiti numerici predefiniti né criteri predeterminati, dovendosi valutare concretamente le relative condizioni igienico-sanitarie.

Ne consegue altresì che nel caso dell'ordinanza in oggetto non si può dare erroneamente per scontato che un privato che detenga a titolo personale più di cinque cani debba costruire un impianto, leggasi canile, ed essere in possesso di autorizzazione sanitaria.

A ulteriore conferma di quanto sopra affermato si consideri che l'art6 comma 2 DPGR 4359\93 prevede l'autorizzazione sanitari, ai sensi del regolamento di polizia veterinaria ( DPR 320\54) rilasciata dal Sindaco, previa istruttoria favorevole dei servizi Veterinario e di Igiene pubblica della Asl, per gli impianti gestiti da privati o da Enti a scopo di allevamento, ricovero, pensione, commercio o addestramento".

Di nuovo, nel caso in questione non ricorre alcuna di queste tipologia.

A fronte di una complessa memoria difensiva il Consiglio di Stato, con la sentenza ricordata ha accolto il ricorso contro l'ordinanza del TAR del Piemonte - Torino Sezione II n.138\2006 affermando:

“Considerato che ad un primo sommario esame la norma che limita il numero degli animali detenibili non appare applicabile ai soggetti che li detengono a fini affettivi;

Considerato che nel caso di specie il fine commerciale non appare adeguatamente provato;

Considerato che rimane fermo il potere dell'amministrazione di adottare tutte le misure necessarie per tutelare l'igiene pubblica e il buono stato di salute degli animali”.

La sentenza del Consiglio di Stato quindi stabilisce in maniera inequivocabile che la detenzione di animali a scopo d'affezione non rientra in una casistica definibile come canile, che, come si è detto, è alla base dell'ordinanza sindacale emessa dal sindaco del comune di Montaldo Roero.

La considerazione, e la richiesta, che viene naturale porre al Sindaco, è relativa ad un ripensamento ai fini di trovare una soluzione diversa da quella ipotizzata, dal momento che nei limiti del possibile sembra ipotesi accettabile quella di instaurare un dialogo con gli amministrati prima di procedere ad atti formali ingiuntivi. Anche nella considerazione che, sempre nei limiti del possibile, sembra più positiva la ricerca di una soluzione che in qualche modo rientra nei poteri di una politica dialogante piuttosto che proseguire con un atto che potrebbe indurre il cittadino ad un ricorso giudiziario che, ancorché presentarsi sotto i migliori auspici in virtù della citata sentenza che non fa giurisprudenza ma rappresenta un autorevole precedente, rappresenta comunque un onere non indifferente per il ricorrente.

Auspicando una cortese attenzione a questa mia, porgo i miei saluti nel contempo mettendomi chiaramente a disposizione per quanto concerne eventuali approfondimenti, anche in virtù di una esperienza personale nel campo delle tematiche della difesa dei diritti animali.